

Le suddette figure afferiscono al D.S.M., inteso come Dipartimento pluridisciplinare in quanto annoverante tra le sue fila operatori Psicologi e Psichiatri, appartenenti ad aree e discipline diverse ma convergenti nella direzione del perseguimento del fine istituzionale dello stesso D.S.M..

Di regola, infatti, il Dipartimento è una macrostruttura composta da unità complesse e semplici, affini o complementari, che richiedono un coordinamento univoco. Nel caso del D.S.M., le Strutture complesse ad esso afferenti possono di volta in volta essere affidate a Direttori Psicologi o Medici Psichiatri, come si è detto senza aprioristiche preclusioni nei confronti dei primi, ad esclusione di strutture quali il SPDC per l'area medica e le U.O. di psicologia, per l'area di psicologia, le quali non possono che essere dirette, rispettivamente, da dirigenti appartenenti alla disciplina di medicina ed appartenenti alla disciplina di psicologia".

In relazione a quanto sopra detto, anche le attuali linee guida regionali, sull'adozione dell'atto aziendale nel capitolo relativo al Direttore di Dipartimento, non individuano alcuna figura professionale specifica, lasciando chiaramente aperta la possibilità di conferire il suddetto incarico anche ad un Dirigente Psicologo.

Anche l'art. 27 del C.C.N.L. dell'8/06/2000 (tipologie di incarico), prevede fra le strutture complesse sia i Dipartimenti che i Distretti Sanitari.

In particolare, facendo riferimento all'art. 3 sexies, il D. Lgs. 229/99 stabilisce che "L'incarico di distretto è attribuito dal Direttore Generale ad un Dirigente dell'Azienda che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria".

Pertanto le Aziende del S.S.N. nelle procedure selettive devono aprire anche ai Dirigenti Psicologi ai fini dell'attribuzione degli incarichi di direzione di Strutture complesse, ed includere gli stessi tra i possibili destinatari di incarichi di direzione di Dipartimenti.

Il Direttore Regionale  
**Silvio Natoli**  
L'Assessore  
**Augusto Battaglia**

## PER I COMMISSARI DEGLI ESAMI DI STATO IL PERMESSO È RETRIBUITO

L'Ordine ha intrapreso un'azione decisa relativamente alla partecipazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale nominato componente di commissioni esaminatrici degli esami di abilitazione alla professione di psicologo, che secondo il Decreto Legislativo n. 29/93 art. 59, può usufruire di un permesso retribuito ex lege.

### LA LETTERA DELL'ORDINE

Prot. n. 4782 del 25 luglio 2006

#### A.S.L. RM B

Direttore Generale

D.ssa Flori Degrassi

Direttore Sanitario

Dott. Antonio D'Urso

Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Cipolla

U.O.C. Stato Giuridico Personale

Dipendente

Responsabile

Dott.ssa Paola Longo

Via Filippo Meda, 35 - 00157 -

Roma

E p.c. **Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca**

Direzione generale per

l'Università - Ufficio VI

Dirigente

Dott.ssa Assunta Cioffi

P.le Kennedy n.20 - 00144 Roma

Università degli studi di Roma

"La Sapienza"

Ufficio Esami di Stato

Ripartizione IV Settore VI

dott.ssa Antonella Grandioso

P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma

**Consiglio Nazionale degli Psicologi**

Presidente

Dott. Luigi Palma

P.le di Porta Pia, 121 - 00198

Roma

**OGGETTO: Attività svolta in qualità di  
componente commissioni giudicatrici  
esami di abilitazione alla professione di  
psicologo**

Egregi dottori,  
siamo venuti a conoscenza, a se-

guito delle segnalazioni di colleghi nominati commissari all'interno delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla professione di psicologo - sessione 2006 - che, a seguito della richiesta di autorizzazione a svolgere il suddetto incarico, codesta amministrazione ha provveduto al rilascio del nulla osta, precisando che l'attività connessa all'incarico dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio, chiarendo, altresì, di essere in attesa di un parere in merito, dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Ritengo doveroso, a tal fine, segnalarvi la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - del 01 dicembre 1997, la quale sancisce, a seguito di richiesta di parere da parte del MIUR, sull'argomento di cui trattasi, che l'incarico di componente di commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione concretizza un'ipotesi di incarico attribuibibile per legge, e che quindi la relativa assenza è da considerarsi come permesso retribuito ex lege, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, oramai abrogato e sostituito dall'art. 53 del decreto legislativo 165/2001.

Vi invito, dunque, alla luce della nota su richiamata, che vi invio in allegato, ad adeguarvi alle disposizioni normative su richiamate.

In attesa di cortese riscontro vi invio i migliori saluti.

**Dott.ssa Marialori Zaccaria**  
Il Presidente